

STATUTO

TITOLO I. DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA e SCOPO

ARTICOLO 1. Denominazione dell'Associazione

E' costituita l'Associazione denominata "Medicus Mundi Italia ETS" (MMI), di seguito semplicemente Associazione, che aderisce a Medicus Mundi International - Network Health for All - ETS.

ARTICOLO 2. Sede dell'Associazione

L'associazione ha sede in Brescia, via Collebeato n°26 L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, sarà disciplinato da apposito Regolamento. Lo spostamento della sede all'interno dello stesso comune non comporterà modifiche dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 3. Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4. Scopo dell'Associazione


Finalità dell'Associazione è contribuire alla promozione integrale della persona umana mediante la realizzazione di programmi sanitari di sviluppo strutturale, ritenendo l'accesso alle cure un diritto (Dichiarazione di Alma Ata, 1978).

L'Associazione, apertistica e aconfessionale, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del d.lgs 117/2017:

- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, tramite la promozione di attività di cooperazione socio-sanitaria allo sviluppo in favore delle popolazioni economicamente svantaggiate e/o in condizioni di non integrazione e di grave disagio, nei Paesi a risorse limitate ed in Italia;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, tramite la formazione e l'educazione allo sviluppo, all'interculturalità e alla cittadinanza globale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, anche attraverso la formazione di operatori socio-sanitari;
- g) formazione a favore di personale socio-sanitario in Italia e in Paesi a risorse limitate, in collaborazione con enti universitari e di ricerca;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con particolare riferimento alla ricerca operativa nei Paesi a risorse limitate, in collaborazione con enti universitari e di ricerca.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di



interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante

l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite:

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

b) interventi e prestazioni sanitarie in Paesi a risorse limitate ed in Italia a beneficio di migranti e/o di gruppi particolarmente vulnerabili;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere ulteriori attività diverse e secondarie, quali strumento finalizzato alla realizzazione delle attività di interesse generale.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione rifiuta ogni rapporto di dipendenza con enti con finalità di lucro e/o collegamenti, anche indiretti, agli scopi di lucro di enti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà avvalersi di quanto esplicitamente citato nell'art. 20 del presente Statuto.

TITOLO II. SOCI

ARTICOLO 5. Ammissione dei Soci

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di maggiore età o giuridiche, quali Enti o altre Associazioni tramite i propri rappresentanti o delegati, che ne condividano le finalità, e che abbiano versato la quota annua fissata dal Consiglio Direttivo entro la data dell'Assemblea Generale.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e l'eventuale Regolamento.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi in occasione della prima riunione di Consiglio o comunque entro il termine improrogabile di giorni centoventi, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

ARTICOLO 6. Diritti e doveri dei Soci

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona.

Ogni Socio ha diritto a un voto; tutti i Soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Nel caso il socio sia una persona giuridica il diritto di elettorato attivo e passivo sarà esercitato dal legale rappresentante o da persona nominata ad hoc.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

I Soci prestano volontariamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali.

I Soci che esercitano la propria attività in cariche associative direttive, lo fanno in forma gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione potrà peraltro, con specifiche e motivate delibere del Consiglio Direttivo, retribuire coloro che, pur avendo cariche elettive, svolgeranno a favore dell'Associazione un'attività avente le caratteristiche della prestazione di lavoro. Tali eventuali compensi non potranno comunque superare il limite previsto dall'art. 8 comma 3 lettera a del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 7. Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il Socio ed il Socio non avrà diritto al rimborso, nemmeno parziale, della quota versata.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.


Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 8. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Organo di Controllo
- d) il Collegio dei Probiviri



ARTICOLO 9. Composizione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi, da un Socio nominato dall'Assemblea che provvede inoltre ad eleggere il Segretario dell'Assemblea fra i Soci presenti.

ARTICOLO 10. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno: entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata con comunicazione scritta (anche via email) da inviarsi a tutti i Soci iscritti nel Libro dei Soci, almeno dieci giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

L'Assemblea può anche essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 11. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri Soci.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile

Ogni Socio non può avere più di due deleghe, come meglio precisato nell'articolo 16.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ARTICOLO 12. Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea ordinaria:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) come previsto dal successivo art. 17, nomina a norma di legge o quando viene ritenuto opportuno, l'organo di controllo nonché il revisore legale dei conti;
- d) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua

competenza;

h) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, e la devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 13. Votazioni

Salvo diverse disposizioni particolari contenute nel presente Statuto l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I Soci, regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare. Ogni Socio ha diritto ad un voto personale e ad un massimo di tre deleghe scritte. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le deleghe non possono essere date a membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, nei casi di delibere inerenti la responsabilità dei componenti degli organi sociali.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea sono a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ARTICOLO 14. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di quattro anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati ovvero indicati dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli Associati.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice-presidente.

Le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

1. definire strategie ed obiettivi del proprio mandato quadriennale, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e delle indicazioni emerse dall'Assemblea Generale.
2. Mantenere i rapporti istituzionali.
3. Nominare il Direttore, il cui ruolo viene definito nell'apposito Regolamento, e approvare l'Organigramma.
4. Controllare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
5. Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.
6. Approva un piano programmatico annuale, composto dal programma attività, dal piano di raccolta fondi e da un piano economico preventivo, entro il mese di dicembre di ogni anno.
7. Proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto.
8. Redigere Regolamento e Codice Etico dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori, anche estranei al Consiglio stesso, per singoli atti o singole categorie atti o progetti di intervento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente almeno quattro volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Inoltre si

riunisce quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri; in tal caso il Consiglio è obbligato a riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale esaustivo di tutti gli argomenti trattati, sottoscritto dal Presidente e da uno dei consiglieri prescelti al ruolo di Segretario.

Alle riunioni del Consiglio, partecipano senza diritto di voto i componenti dell'Organo Sindacale.

Alle riunioni del Consiglio, può partecipare senza diritto di voto il Direttore su invito del Consiglio stesso o del Presidente.

I verbali del Consiglio Direttivo sono a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Nel caso il consigliere di cui sopra sia anche il Presidente o il Vice Presidente, il medesimo Consiglio, convocato dal Presidente o dal Vice Presidente nel caso di recesso, decesso o revoca del Presidente, provvede inoltre alla nomina di un nuovo Presidente o di un nuovo Vice Presidente.

ARTICOLO 15. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile due volte. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i Soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

Il Presidente stipula contratti di lavoro e determina eventuali retribuzioni

L'Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi più uno degli aderenti, può revocare il

Presidente.

ARTICOLO 16. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 17. L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, senza limiti di mandato. Ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile, e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata anche ad un apposito revisore legale, secondo quanto previsto dalla legge. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità ad eventuali linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se costituito in forma collegiale l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria, i quali, al proprio interno, nominano il Presidente del Collegio. In caso di cessazione dalla carica di un componente effettivo del collegio, subentra il più anziano d'età. L'Organo di Controllo provvede a convocare l'assemblea entro i trenta giorni successivi alla presa d'atto del mancato rispetto delle norme di legge o statutarie da parte del Consiglio Direttivo. All'Organo di Controllo spetta un equo compenso, determinato al momento della nomina per la durata dell'incarico.

ARTICOLO 18. Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, in merito a contrasti riferiti alla mission e a violazioni del codice etico dell'associazione. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I componenti del Collegio dei Probiviri partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere. I Probiviri giudicano *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura alcuna. Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.

ARTICOLO 19. Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di enti ed organismi pubblici italiani ed internazionali, e contributi privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali e di raccolta fondi finalizzate al finanziamento delle proprie attività, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore (rif. art.7.1 e 7.2 dlgs 117) ;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto presso la segreteria, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta dai Soci.

ARTICOLO 21. Contributi

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo in carica.

ARTICOLO 22. Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci entro il 31 maggio per la definitiva approvazione. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio d'esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea dei soci entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

I bilanci, accompagnati dalle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 23. Patrimonio ed entrate

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, anche derivante da attività accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 24. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti dei Soci dell'Associazione aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione di Assemblea.

Il caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio sociale residuo, dopo la liquidazione, non può essere redistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà obbligatoriamente devoluto, sentito l'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, a uno o più enti di Terzo settore con analoghe finalità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 25. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile ed alla normativa specialistica di settore.

NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 26

Per tutto quanto non espressamente completato si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile in materia di associazioni riconosciute e non riconosciute. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e da eventuali altri interventi di legge o regolamentari, da altre eventuali leggi nazionali e regionali successive in materia.

Per tutto quanto qui non previsto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi specifiche in materia.

Nel caso di contrasto tra le clausole statutarie ed eventuali sopravvenute norme di legge prevarranno ovviamente queste ultime, senza la necessità di dover modificare lo statuto stesso, salvo espresso obbligo di legge.

f.to Giampiero Carosi

f.to Giovanni Battista Calini

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE

PER USI CONSENTITI

BRESCIA 15 aprile 2021

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'Giampiero Carosi'. The stamp is a circular seal with some illegible text inside, likely an official seal of the organization.